e) la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato;
f) la riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari;
g) la realizzazione di impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali, e delle relative canalizzazioni, nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

(c5) Gli interventi di Risanamento conservativo sono soggetti a DIA.

ART. III.5 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA [7]

(c1) Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, la modifica delle caratteristiche distributive del singolo alloggio o di più alloggi, nel rispetto delle prescrizioni di zona.

(c2) Secondo quanto previsto dal'art.15 della L.R.n.18/1983, sono ammessi:
- aumenti della Su interna al perimetro murario preesistente;
- modifiche parziali delle coperture purchè restino immutate le pendenze medie, e l'altezza massima di ciascun fronte;

(c3) Secondo quanto previsto dal D.L.378 del 6.6.2001, l'intervento di ristrutturazione edilizia può consistere anche nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

(c4) Le norme del presente piano indicano le zone o gli immobili per i quali gli interventi di ristrutturazione edilizia sono sottoposti a vincoli morfologici, riguardanti le altezze, i materiali, i prospetti esterni, i rapporti con il tessuto urbano circostante.

(c5) Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti a DIA; sono soggetti a permesso di costruire, ai sensi del D.L.378 del 6.6.2001, qualora comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici, o, per gli immobili compresi nella zona omogenea A, mutamenti della destinazione d'uso.

ART. III.6 - DEMOLIZIONE CON O SENZA RICOSTRUZIONE [8]

(c1) Gli interventi di demolizione, con o senza ricostruzione, possono avere per oggetto complessi edilizi, singoli edifici o parti di essi, nel rispetto della preesistente maglia viaria.

---

[7] e) **Ristrutturazione edilizia**: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insiemesistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dalprecedente.Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono ammessi:
-aumenti della superficie utile interna al perimetro murario preesistente, in misura non superiore al10% della superficie utile stessa;
-aumenti della superficie utile e/o del volume degli edifici ove ciò sia consentito dagli strumentiurbanistici comunali;
-la demolizione e ricostruzione di singoli edifici nei limiti di cui sopra.

[8] f) Demolizione: si intende la demolizione totale di un fabbricato sia quella finalizzata alla ricostruzione secondo gli indici previsti dagli strumenti urbanistici comunali, sia quella finalizzata alla disponibilità dell'area per ricomposizione particellare e per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica.
II) Gli interventi sul patrimonio sono quelli relativi alla ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l'esistente tessuti urbanistico-edilizio con altro diverso, medianti un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti degli isolati e della rete stradale. E, comunque, fatta salva l'applicazione della disciplina vigente sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico.